

## ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 23 gennaio 2001, a Jesi,

l'Ancona Tributi rappresentata dal Sig. Giovanni Mantini, assistito dai Sigg. Achille Manzoni e Corrado Prencipe

e

il personale dell'Ancona Tributi SpA rappresentato dalle Organizzazioni Sindacali:

- Fabi rappresentata da Maurizio Liberti, Pietro Merlini e Franco Semenza
- Fiba-Cisl rappresentata da Paolo Elisei, Paolo Papalini, Giancarlo Natale, Ludovica Brunori e Andrea Celli
- Fisac-Cgil rappresentata da Roberto Cermelli, Aurelio Lazzari e Francesco Flori
- Sindirigenticredito rappresentata da Enzo Damiani e Giampaolo Rosi

con l'assistenza del consulente tecnico delle Parti, nella persona del Sig. Fabrizio Marino

### Premesso che

- in data 28 dicembre 2000 si è pervenuti alla stipula di un accordo volto alla determinazione dei principi attraverso cui determinare il processo di trasformazione dei Regolamenti vigenti presso l'Ancona Tributi a favore del personale proveniente dalla ex Esagest SpA e dalla ex Serit Ancona SpA in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale e si è concordato il versamento straordinario a carico della Società necessario per addivenire alla costituzione delle dotazioni iniziali individuali nel rispetto dei principi fissati;
- in data 18 gennaio è stato stipulato un accordo volto alla determinazione delle dotazioni iniziali individuali nello schema a contribuzione definita relative al personale di cui al punto precedente, rettificando un erroneo calcolo relativo al collettivo ex Serit;

### Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
2. a far tempo dall'esercizio 2001, a favore di alcuni dipendenti dell'Ancona Tributi SpA già destinatari del Regolamento a prestazioni definite facente capo all'ex Esagest, verrà attribuito, in aggiunta all'aliquota ordinaria e straordinaria (cfr.allegato 2) a carico della Società, un contributo aggiuntivo di importo corrispondente a quanto indicato nell'allegato 1 al presente Accordo.
3. in caso di cessazione anticipata rispetto al periodo di servizio residuo stimato, qualora il soggetto si trasferisca presso altra società che non subentri nella prosecuzione dei versamenti contributivi straordinari, l'Ancona Tributi provvederà a riconoscere in unica soluzione il valore attuale delle contribuzioni straordinarie eventualmente residuanti. Ciò, fermo restando che le parti si impegnano ad incontrarsi onde addivenire, qualora necessario, alla individuazione di soluzioni idonee ad evitare l'insorgenza di ricadute negative in capo all'iscritto.

L'Ancona Tributi assume analogo impegno per coloro che dovessero cessare il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prima del compimento del periodo indicato nell'allegato 1 al presente accordo.

